



FONDAZIONE CRC

CODICE ETICO

Adottato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2007 e del Consiglio Generale del 27 novembre 2007 ed aggiornato con delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale del 30 gennaio 2017

TITOLO I

Ambiti e principi di riferimento

Art. 1 - La Fondazione e la sua missione

Art. 2 - I Destinatari del Codice

Art. 3 - I Principi di riferimento

TITOLO II

Osservanza del codice

Art. 4 - Norme di comportamento dei Destinatari

Art. 5 - Norme di comportamento dei componenti gli Organi e del Direttore Generale

Art. 6 - Norme di comportamento del Personale e dei collaboratori

Art. 7 - I rapporti gerarchici

Art. 8 - Conflitto di interessi

TITOLO III

Gestione del patrimonio

Art. 9 - Principi e criteri di investimento

TITOLO IV

Attività istituzionale

Art. 10 - Il contesto operativo

Art. 11 - La strategia informativa

Art. 12 - Il rapporto con gli stakeholder

TITOLO V

Organizzazione interna e rapporti con l'esterno

Art. 13 - Gestione del Personale

Art. 14 - Gestione amministrativa e contabile

Art. 15 - Il rapporto con i fornitori

Art. 16 - Il rapporto con le Autorità di Vigilanza e le Istituzioni

Art. 17 - Informazioni riservate e privilegiate

TITOLO VI

Attuazione del codice e organi di vigilanza

Art. 18 - Principi generali

Art. 19 - Il Direttore Generale

Art. 20 - L'Organismo di Vigilanza

Art. 21 - Procedure e modalità attuative

Art. 22 - Le sanzioni

Art. 23 - Norme transitorie

TITOLO I AMBITI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Art. 1 - La Fondazione e la sua missione

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito Fondazione), quale continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cuneo istituita nel 1855, costituisce un bene originato e attivo nella comunità locale della provincia di Cuneo e si pone - quale missione istituzionale - la promozione della crescita sociale, economica e culturale del territorio di riferimento, sia attraverso la realizzazione dell'attività erogativa, sia mediante l'impiego del proprio patrimonio.
2. La Fondazione, nell'ambito e oltre al rispetto dell'ordinamento giuridico, della Carta delle Fondazioni, del Protocollo di Intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dello Statuto, dei Regolamenti e delle procedure interne, conforma il proprio agire all'osservanza dei principi e delle regole definite dal presente Codice, con riferimento ai rapporti con soggetti interni ed esterni.
3. Il Codice Etico, insieme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (a cui si rimanda), costituisce un elemento essenziale del predisposto sistema dei controlli atti a prevenire l'eventuale commissione dei reati presupposto indicati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplinante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 - I Destinatari del Codice

1. Sono Destinatari del Codice Etico:
 - a) il Presidente, i componenti il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale i quali, ognuno per quanto di competenza, conformano il proprio comportamento, nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività, ai principi e alle disposizioni del presente Codice;
 - b) i componenti il Collegio Sindacale, i quali fanno propri i principi e le disposizioni del Codice Etico nella loro funzione di controllo;
 - c) i dirigenti, i quali sono chiamati a dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice Etico, facendosi carico delle proprie responsabilità verso l'interno e l'esterno dell'organizzazione e rafforzano, con il loro esempio, la fiducia, la coesione e lo spirito di appartenenza;
 - d) gli altri dipendenti e collaboratori, i quali si attengono, nel loro operare, ai principi e alle disposizioni del presente Codice.
2. I Destinatari che, nell'esercizio delle proprie funzioni, entrano in contatto con soggetti terzi sono tenuti ad:

- a) informarli, per quanto attinente e necessario, degli obblighi sanciti dal Codice Etico;
 - b) esigere il rispetto e l'osservanza dei principi e delle disposizioni del presente Codice;
 - c) informare l'Organismo di Vigilanza, in presenza di comportamenti commessi, da parte di soggetti terzi, in violazione del Codice Etico .
3. Ai fini del presente Codice si intende/intendono per:
- a) personale in servizio (di seguito Personale), chi intrattiene con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato o apprendistato, nonché chi è fornito alla Fondazione stessa da parte di soggetti terzi, in conformità alla normativa vigente;
 - b) collaboratori, chi intrattiene con la Fondazione un rapporto di prestazione d'opera coordinata e continuativa o altre analoghe forme contrattuali, caratterizzate da una limitata durata nel tempo;
 - c) stakeholder, chi è interessato dalle attività istituzionali promosse e/o sostenute dalla Fondazione, dalla gestione del patrimonio e/o dall'organizzazione nel suo complesso.

Art. 3 - I principi di riferimento

1. La Fondazione e per essa i Destinatari del Codice Etico si conformano nel loro operare, ognuno per quanto di competenza, ai seguenti principi:
 - a) Autonomia - La Fondazione svolge la propria attività interpretando le istanze e le esigenze della comunità territoriale di riferimento, operando le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.
 - b) Responsabilità e sussidiarietà - La Fondazione opera nell'esclusivo interesse della propria comunità, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del territorio di insidenza; a tal fine opera con equilibrio e spirito di collaborazione, in piena consonanza e rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, e attraverso adeguata capacità programmatica e progettuale a sostegno della crescita sociale, economica e culturale del territorio.
 - c) Collaborazione e cooperazione - La Fondazione adotta la collaborazione quale modalità prioritaria di lavoro, favorendo le più opportune sinergie con le altre Fondazioni di origine bancaria, al fine di conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione, sia attraverso relazioni dirette, sia con il coordinamento dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) o di altri enti similari;
 - d) Autorevolezza, competenza e indipendenza degli Organi - I componenti gli Organi della Fondazione, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto, sono portatori di professionalità, competenza e autorevolezza,

che consentano di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. In un clima di rispetto reciproco, fattiva collaborazione e costruttivo rapporto dialettico, i componenti gli Organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza rappresentare né rispondere direttamente agli Enti designanti ed astenendosi dal candidarsi e dall'assumere incarichi di natura elettiva e/o politica, anche all'interno di partiti, movimenti politici o organizzazioni similari, al fine di mantenere la necessaria indipendenza di giudizio e di azione; gli stessi si conformano, nel loro agire, ai principi e alle regole di riservatezza e correttezza professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

- e) Innovazione e sviluppo del capitale umano - La Fondazione persegue l'innovazione quale utile strumento al servizio delle persone e incentiva le azioni atte a promuovere lo sviluppo e la crescita del capitale umano, riconoscendo il valore incondizionato della persona, quale perno su cui incentrare la propria strategia.
- f) Economicità della gestione - La Fondazione opera, in ogni attività, in conformità e rispetto del principio di buon utilizzo delle risorse di cui dispone.
- g) Trasparenza - La Fondazione si attiene ai principi di trasparenza e chiarezza nello svolgimento della propria attività, rendendo pubbliche e facilmente accessibili le informazioni a tale fine necessarie.

TITOLO II OSSERVANZA DEL CODICE

Art. 4 - Norme di comportamento dei Destinatari

- 1. Nello svolgimento della loro attività, i Destinatari del Codice Etico si attengono, ognuno per quanto di competenza, ai seguenti comportamenti:
 - a) ad osservare le normative, il Codice Etico, lo Statuto, i Regolamenti e le procedure interne che disciplinano le materie di competenza delle Fondazioni;
 - b) ad agire con onestà, lealtà, correttezza, obiettività, trasparenza e rispetto delle persone, anche nei confronti degli stakeholder della Fondazione;
 - c) ad assicurare la riservatezza delle informazioni di cui si è in possesso, nel pieno rispetto delle normative in materia di privacy, di abuso di informazioni privilegiate e di insider trading;
 - d) a garantire la sicurezza e la protezione dell'ambiente di lavoro e del Personale ivi presente, diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, incentivando l'adozione di comportamenti responsabili e privilegiando - per quanto possibile - le azioni preventive;

- e) a consentire la tracciabilità di ogni scelta, al fine di poter procedere, in qualsiasi momento, a verificare le motivazioni che l'hanno determinata nelle diverse fasi di proposta, autorizzazione, esecuzione e registrazione;
 - f) ad assicurare, presso i terzi, un'adeguata informativa sugli obblighi disposti dal Codice Etico e l'adempimento degli stessi nel loro rapporto con la Fondazione.
2. Nello svolgimento della loro attività, i Destinatari del Codice Etico si impegnano al contempo, ognuno per quanto di competenza:
- a) a respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto ad ottenere un vantaggio personale a danno della Fondazione e del territorio in cui opera;
 - b) a non approfittare della posizione ricoperta in Fondazione, per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
 - c) ad evitare lo sfruttamento del nome e della reputazione della Fondazione per fini privati e gli atteggiamenti che possano compromettere l'immagine della Fondazione;
 - d) a restituire eventuali regali, omaggi e/o liberalità di cui sia manifesta e inequivocabile la natura corruttrice o che eccedano le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine, non essendo di modico valore.

Art. 5 - Norme di comportamento dei componenti gli Organi e del Direttore Generale

1. Nello svolgimento della loro attività gli Organi, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale della Fondazione si impegnano, ognuno per quanto di competenza, ad adottare i seguenti comportamenti:
- a) ad agire in maniera autonoma e indipendente dagli stakeholder e in particolare dagli Enti designanti, perseguendo unicamente l'interesse generale della Fondazione;
 - b) ad assicurare, nel loro operare, impegno e partecipazione costante, dialogo e rispetto delle altrui opinioni, consapevolezza del ruolo e condivisione della missione, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione;
 - c) a promuovere pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione, con la consapevolezza che l'operato della Fondazione dipende, in ogni suo aspetto e ambito, dalla qualità delle persone che vi operano;
 - d) a guidare responsabilmente la Fondazione, perseguendo obiettivi di salvaguardia del patrimonio nel tempo e di adeguata redditività.
2. Nei rapporti con i terzi e soprattutto con i mass media, gli Organi, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale promuovono il rispetto e il prestigio della Fondazione, evitando che ne sia intaccata l'immagine pubblica.

3. I componenti gli Organi, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni di cui sono depositari, comprese le opinioni espresse in sede collegiale, anche in seguito alla cessazione del loro mandato e/o incarico.
4. Nei confronti degli Enti beneficiari, dei fornitori, delle società partecipate e di quelle che gestiscono gli strumenti finanziari in cui la Fondazione è investita, i componenti gli Organi, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale sono tenuti, ognuno per quanto di competenza:
 - a) a non approfittare della propria posizione apicale per conseguire indebiti vantaggi personali;
 - b) a non accogliere raccomandazioni e/o pressioni che possano interferire con il corretto funzionamento della Fondazione;
 - c) a denunciare all'Organismo di Vigilanza eventuali tentativi di corruzione, al fine di contenere comportamenti illeciti e difforni dallo spirito del Codice Etico.

Art. 6 - Norme di comportamento del Personale e dei collaboratori

1. Nello svolgimento della loro attività i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori si impegnano, ognuno per quanto di competenza, ad adottare i seguenti comportamenti:
 - a) ad osservare le norme di legge e le disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, dei Regolamenti e delle procedure interne della Fondazione, a vigilare sull'osservanza di tali regole e a segnalare al proprio superiore eventuali loro violazioni o riscontrate irregolarità, senza che ciò comporti il rischio di ritorsione alcuna;
 - b) a svolgere le proprie mansioni con correttezza, professionalità e lealtà, nel perseguimento corale degli obiettivi generali che la Fondazione si prefissa, nel tempo, di raggiungere;
 - c) a rifiutare atteggiamenti discriminatori nei confronti di colleghi e/o collaboratori per ragioni religiose, razziali, politiche, sindacali, di genere o quant'altro;
 - d) ad utilizzare responsabilmente le risorse messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività, al fine anche di prevenire rischi di infortunio sul lavoro;
 - e) a non portare fuori dai locali della Fondazione documenti riservati e/o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei propri doveri professionali e previa autorizzazione del proprio responsabile;
 - f) ad evitare di promuovere o accogliere raccomandazioni e pressioni, che possano interferire con il corretto funzionamento della Fondazione;
 - g) a denunciare al proprio superiore eventuali tentativi di corruzione, al fine di contenere comportamenti illeciti e/o contrari alle disposizioni del Codice Etico.

Art. 7 - I rapporti gerarchici

1. Ciascun responsabile, nello svolgimento delle funzioni di gestione, organizzazione e controllo, rappresenta un punto di riferimento per i collaboratori soggetti alla sua direzione; a tal fine si attiene ad una condotta esemplare, dedicandosi al proprio lavoro con lealtà e professionalità, nell'aperto riconoscimento della responsabilità e della libertà d'azione dei collaboratori, vigilando con diligenza sull'adempimento dei compiti loro assegnati.
2. Nello specifico, il responsabile ha l'obbligo di:
 - a) illustrare ai collaboratori i compiti e gli obiettivi assegnati e fornire loro le risorse e le attività formative a tal fine necessarie, accompagnate da periodiche valutazioni sull'andamento del lavoro;
 - b) promuovere lo spirito di appartenenza alla Fondazione, stimolando la motivazione personale di ciascun collaboratore a crescere professionalmente all'interno della stessa;
 - c) valutare accuratamente e in modo obiettivo i collaboratori, sulla base delle manifestate capacità personali e competenze professionali, oltre che dei risultati nel tempo conseguiti;
 - d) tutelare l'integrità personale e professionale dei collaboratori da qualunque forma di indebita limitazione;
 - e) commisurare il compenso dei collaboratori alle prestazioni fornite, secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro;
 - f) rendere edotti i collaboratori delle esistenti norme di legge e/o disposizioni di Statuto, Codice Etico, Regolamenti e procedure interne e garantirne il rispetto, precisando che eventuali loro violazioni costituiscono inadempimenti contrattuali e/o illeciti disciplinari, in conformità alle previsioni vigenti;
 - g) segnalare tempestivamente al proprio superiore qualunque infrazione delle anzidette norme e/o disposizioni rilevata in prima persona o a lui pervenuta.

Art. 8 - Conflitto di interessi

1. La Fondazione richiede che i Destinatari non incorrano in situazioni di conflitto di interessi, nell'espletamento delle proprie funzioni; a titolo esemplificativo si indicano a tal fine, tenendo conto di parentele e affinità fino al terzo grado, le seguenti situazioni, che possono determinare l'insorgenza del conflitto di interessi:
 - ✓ ricoprire incarichi gestionali e/o di controllo in soggetti giuridici (Enti beneficiari, fornitori e/o altre società, etc.) che intrattengano, a diverso titolo, rapporti con la Fondazione, fatta eccezione per gli incarichi conferiti da parte della stessa Fondazione;
 - ✓ detenere partecipazioni in soggetti giuridici (Enti beneficiari, fornitori e/o altre società, etc.) che intrattengano, a diverso titolo, rapporti con

la Fondazione, fatte salve le partecipazioni societarie inferiori all'1% per le quotate e al 5% per le non quotate.

2. Eventuali situazioni di conflitto di interessi devono essere comunicate tempestivamente, da parte dei dirigenti e/o dipendenti, all'Organismo di Vigilanza, con conseguente necessità di astenersi dal partecipare alle discussioni e/o decisioni inerenti.
3. Con riferimento ai componenti gli Organi e al Direttore Generale, si richiama e si rimanda alle disposizioni statutarie disciplinanti questo specifico aspetto.

TITOLO III GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 9 - Principi e criteri di investimento

1. Nella gestione del patrimonio, la Fondazione opera secondo le logiche dell'investitore istituzionale, avendo a riferimento un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, perseguendo il duplice obiettivo di conservare il valore del patrimonio nel tempo ed ottenere adeguata redditività in ciascun esercizio.
2. Nell'assunzione e gestione del rischio, la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo un adeguato livello di diversificazione.

TITOLO IV ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 10 - Il contesto operativo

1. La Fondazione mantiene i più opportuni contatti con il tessuto socio-economico in cui opera, avendo cura d'interpretare correttamente i fabbisogni e le aspettative degli stakeholder.
2. La conoscenza delle attese e dei bisogni espressi dagli stakeholder, integrata dalle più opportune analisi, costituisce il presupposto da cui la Fondazione trae ispirazione per le proprie strategie e attività, anche pluriennali, secondo logiche ispirate all'autonomia e ragionevolezza delle proprie scelte e decisioni.

Art. 11 - La strategia informativa

1. La Fondazione fornisce ai propri stakeholder le informazioni necessarie ed opportune per consentire loro di conoscere, in maniera trasparente e possibilmente esaustiva, i contenuti programmatici dell'attività istituzionale e delle iniziative portate avanti nel tempo, utilizzando a tal fine il proprio sito internet.
2. Nell'ambito della comunicazione, la Fondazione si attiene ai principi di correttezza e veridicità, che ne animano la missione.

Art. 12 - Il rapporto con gli stakeholder

1. In conformità alle normative vigenti, allo Statuto, ai Regolamenti e alle procedure interne, la Fondazione realizza propri progetti e sostiene iniziative promosse da terzi principalmente per il tramite di Sessioni erogative e Bandi, supportando anche, in questo modo, la crescita sociale, economica e culturale del territorio di riferimento.
2. L'individuazione delle iniziative proprie e l'assegnazione dei contributi a favore di terzi è preceduta da un'accurata analisi e selezione, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività condotta, la motivazione delle scelte adottate, l'ottimizzazione delle risorse utilizzate e l'efficacia dei relativi interventi.
3. La Fondazione appronta le più opportune azioni di monitoraggio, accompagnamento e valutazione, al fine di appurare il coerente impiego dei contributi assegnati con quanto indicato in sede di richiesta, di fornire le più opportune indicazioni e/o azioni a supporto e di verificare i risultati e, ove possibile, gli effetti delle iniziative sostenute, in una logica di controllo, sostegno e miglioramento continuo.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE INTERNA E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 13 - Gestione del Personale

1. La Fondazione adotta una governance qualificata, in grado di gestire e coordinare in modo ottimale il Personale della Fondazione e i rapporti con l'esterno.
2. La Fondazione seleziona a tal fine accuratamente i propri dipendenti e collaboratori, in maniera da rispondere alle esigenze e alle attese degli stakeholder con figure di elevata professionalità. In tale ottica, le decisioni

riguardanti l'organizzazione interna, al pari di quelle relative all'assegnazione di contributi e agli investimenti, sono il risultato di ponderate valutazioni obiettive ed improntate al perseguimento dell'interesse generale dell'Ente.

3. La Fondazione, quale datore di lavoro, si attiene ai seguenti principi e disposizioni generali:
 - a) ottimizzare le condizioni di lavoro del Personale, nel pieno rispetto delle diversità di genere, cultura, religione e orientamento politico e salvaguardandone l'integrità fisica e psicologica, applicando coscienziosamente le disposizioni vigenti in materia di contratto del lavoro, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) adottare, nei confronti del Personale, criteri di valutazione orientati al riconoscimento del merito, della professionalità, della competenza, dei risultati raggiunti e dell'impegno profuso;
 - c) promuovere un ambiente di lavoro sereno e armonioso, al fine di favorire la collaborazione, la produttività e la crescita professionale di ciascuno;
 - d) prevenire e contrastare qualsiasi molestia e prestazione non professionale strumentale alla carriera, al fine di salvaguardare la dignità del Personale e dei collaboratori e la loro integrità morale.

Art. 14 - Gestione amministrativa e contabile

1. La Fondazione cura l'adeguatezza del proprio sistema amministrativo e contabile, al fine di conseguire un'affidabile e corretta rappresentazione dei fatti di gestione, in particolare attraverso i documenti contabili, i quali devono riflettere, in maniera corretta e chiara, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale risultante.
2. La Fondazione, al fine di garantire una corretta gestione della propria organizzazione, si avvale delle più opportune attività di verifica e controllo, in modo da ridurre i relativi rischi.

Art. 15 - Il rapporto con i fornitori

1. La Fondazione adotta criteri di adeguatezza e qualità nella scelta dei fornitori di beni e servizi, dotandosi a tal fine di apposite procedure interne.
2. Nella selezione dei fornitori di beni e servizi, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e disposizioni generali:
 - a) appurare che i fornitori siano in grado di prestare servizi di qualità, nel rispetto delle predefinite tempistiche e condizioni contrattuali;

- b) valutare i fornitori e le relative offerte sulla base di elementi oggettivi e verificabili, in linea e adempimento con quanto disposto dalle procedure interne;
- c) sensibilizzare i fornitori al rispetto del Codice Etico;
- d) informare la comunità sulle forniture più rilevanti assegnate, dandone adeguata evidenza sul sito internet;
- e) non avvalersi di fornitori di cui si abbia fondata notizia di collegamenti, diretti o indiretti, ad organizzazioni di natura criminosa e/o illecita.

Art. 16 - Il rapporto con le Autorità di Vigilanza e le Istituzioni

1. La Fondazione si impegna a dare piena, trasparente e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle preposte Autorità di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente negli ambiti connessi con la propria attività.
2. La Fondazione non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità di Vigilanza nell'espletamento delle loro funzioni e coopera attivamente con i propri Organi, dirigenti, dipendenti e collaboratori nel corso delle procedure istruttorie eventualmente avviate.
3. Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, la Fondazione si impegna:
 - a) ad instaurare, senza discriminazione alcuna, stabili canali di comunicazione con gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
 - b) ad agire nel pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, senza esercitare, attraverso propri Organi, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, pressione alcuna, sia essa diretta o indiretta, su responsabili o rappresentanti delle Istituzioni, con la finalità di ottenere favori e/o vantaggi.

Art. 17 - Informazioni riservate e privilegiate

1. La Fondazione tratta con la massima riservatezza i dati e le informazioni in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.
2. In adempimento delle disposizioni vigenti, la Fondazione adotta le misure più opportune per la gestione delle informazioni privilegiate concernenti società quotate sul mercato, al fine di evitare alterazioni dell'andamento borsistico e violazioni ai principi di riferimento del Codice Etico.

3. I Destinatari, nell'esercizio e nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, si attengono scrupolosamente alle disposizioni in materia di insider trading.

TITOLO VI ATTUAZIONE DEL CODICE E ORGANI DI VIGILANZA

Art. 18 - Principi generali

1. La Fondazione è tenuta a rendere edotti i Destinatari, nonché i fornitori e gli stakeholder, sulle disposizioni contenute nel presente Codice e a vigilare sulla loro applicazione.
2. I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione possono fare riferimento al loro diretto responsabile o al Direttore Generale per ottenere eventuali chiarimenti sul contenuto di una o più disposizioni del Codice Etico.
3. Per qualsiasi informazione sull'osservanza e sull'attuazione del presente Codice o per denunciarne l'eventuale violazione, gli Organi, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e gli stakeholder possono contattare l'Organismo di Vigilanza ai seguenti indirizzi:
 - ✓ Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Organismo di Vigilanza
Via Roma 17
12100 Cuneo
 - ✓ organismo.vigilanza@pec.fondazioneccrc.it

Art. 19 - Il Direttore Generale

1. Della diffusione e conoscenza del Codice Etico è responsabile il Direttore Generale, al quale spetta il compito di:
 - a) diffondere il Codice Etico presso i Destinatari, nonché presso i fornitori e gli stakeholder della Fondazione, avendo cura che in tutti i contratti stipulati con tali soggetti sia prevista apposita clausola sull'esistenza e sul necessario rispetto del Codice Etico;
 - b) esporre il Codice Etico presso apposita bacheca informativa presente nei locali e presso uno spazio dedicato all'interno della rete intranet della Fondazione, accessibili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori;
 - c) inserire e mantenere il Codice Etico sul sito internet della Fondazione;
 - d) organizzare periodicamente appositi corsi di formazione e/o mettere a disposizione del Personale e degli Organi della Fondazione, in forma

- adeguata, i più opportuni aggiornamenti, al fine di consentire la conoscenza dei principi e delle regole che animano il Codice Etico;
- e) valutare eventuali cambiamenti e/o ampliamenti del Codice Etico, da proporre al Consiglio di Amministrazione;
 - f) presentare, nel mese di febbraio, un resoconto annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività condotta.

Art. 20 - L'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza è composto da n. 3 membri. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede, su proposta del Presidente, alla nomina e alla revoca per giusta causa del Presidente e dei membri dell'Organismo di Vigilanza.
2. La scelta dei componenti l'Organismo di Vigilanza può avvenire tra soggetti sia interni, sia esterni alla Fondazione, in possesso dei richiesti requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità. Nel caso in cui si ricorra ad uno o più soggetti esterni, si dovrà trattare di figure che abbiano maturato esperienze specifiche nel campo.
3. L'incarico ha durata triennale e scade con la presentazione al Consiglio di Amministrazione, nel mese di febbraio, del resoconto relativo all'attività svolta nel corso della terza annualità.
4. Tale Organismo ha il compito di:
 - a) vigilare sul rispetto e sull'applicazione delle disposizioni del Codice Etico;
 - b) elaborare apposite strategie volte a ridurre le possibili violazioni del Codice Etico, in collaborazione con gli Organi, i Settori/Funzioni e gli Uffici competenti;
 - c) verificare la fondatezza di eventuali denunce e/o segnalazioni di violazioni del Codice Etico, da comunicare agli Organi competenti affinché applichino le più opportune sanzioni;
 - d) valutare eventuali modifiche e/o integrazioni del Codice Etico, da proporre al Consiglio di Amministrazione;
 - e) effettuare al Consiglio di Amministrazione, nel mese di febbraio, un resoconto annuale dell'attività svolta nel periodo.

Art. 21 - Procedure e modalità attuative

1. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in caso di violazione del Codice Etico accertata dall'Organismo di Vigilanza ed attribuita ad un componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale, ne dà tempestiva comunicazione all'Organo a cui il

membro sotto esame appartiene, affinché assuma i più opportuni provvedimenti.

2. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in caso di violazione del Codice Etico accertata dall'Organismo di Vigilanza ed attribuita al Presidente, al Direttore Generale e/o al Vice Direttore Generale della Fondazione, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, affinché assuma i più opportuni provvedimenti.
3. L'Organo competente delibera in proposito, a seguito di votazione segreta, dalla quale è escluso il soggetto sotto esame.

Art. 22 - Le Sanzioni

1. La Fondazione considera perseguibili e punibili tutti i comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice Etico.
2. Le sanzioni applicate sono commisurate alla gravità dei comportamenti attuati e delle violazioni riscontrate, all'elemento soggettivo della colpa o del dolo che li ha determinati e alla negativa ripercussione che possono causare alla reputazione della Fondazione, tenendo altresì conto dell'eventuale recidiva.
3. Nei confronti del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale e il Collegio Sindacale della Fondazione, l'accertata inosservanza di una o più disposizioni del presente Codice è sanzionata a cura dell'Organo competente - in ordine crescente di gravità e fermo restando quanto disposto dal vigente Statuto - nella maniera di seguito indicata:
 - a. rimprovero verbale alla presenza dell'Organo di appartenenza o, in caso di sanzione nei confronti del Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione;
 - b. oltre al rimprovero verbale di cui alla lett. a), il rimprovero scritto, con comunicazione a firma del Presidente della Fondazione o, in caso di sanzione nei confronti dello stesso Presidente, a firma del Vice Presidente anziano;
 - c. sanzione pecuniaria, da commisurare alla gravità dell'accertata violazione, da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), fino ad un massimo di un terzo del previsto compenso/indennità annuo/a.
4. Nei confronti del Personale, il rispetto del Codice Etico è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro in Fondazione e pertanto l'accertata inosservanza di una o più previsioni del presente Codice è sanzionata con i provvedimenti disciplinari e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa ed ai contratti di lavoro applicabili.

5. Nei confronti dei collaboratori e/o dei fornitori della Fondazione, l'accertata inosservanza di una o più disposizioni del Codice Etico è sanzionata con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o nei relativi accordi negoziali, ai sensi dell'art. 1456 C.C., oltre al risarcimento dei maggiori danni eventualmente arrecati.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Il primo mandato triennale dell'Organismo di Vigilanza, nella nuova composizione prevista, scade a febbraio 2020, all'atto della presentazione del resoconto di cui all'art. 20, comma 3.